

Che cos'è l'accesso civico?

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto legislativo 33/2013 e s.m.i.: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet.

L'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede:

1. L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. che la richiesta di accesso civico non sia sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; non debba essere motivata, è gratuita e vada presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. che l'amministrazione, entro trenta giorni, proceda alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmetta contestualmente al richiedente, ovvero comunichi al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indichi al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. che, nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. la tutela del diritto di accesso civico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. che la richiesta di accesso civico comporti, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.